



COMUNE DI POMBIA

Regione Piemonte Provincia di Novara

DETERMINA n. 50 EF del 07/10/2021

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dato atto che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 30.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2021-2023;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023.

Premesso che :

- Il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017
 - B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- L'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Preso atto che la parte stabile del fondo è gravata dalla decurtazione consolidata di cui all'ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come modificata dall'art. 1, comma 436 della Legge n. 147/2013 (Legge Finanziaria 2014) pari ad € 6.807,19.

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il seguente periodo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 dispone:

"... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020 pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020 all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

"Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020";

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare esplicativa al richiamato D.M: pubblicato in data 08.06.2020, ha chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero iniziale rilevato al 31.12.2018;

Rilevato che si rende necessario confermare l'importo già calcolato al 31.12.2020 inerente all'adeguamento "in aumento" del limite al trattamento economico accessorio del personale secondo l'andamento del personale in servizio al 31.12.2021 rispetto al personale in servizio al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.2019 n. 34, e che lo stesso è stato quantificato, secondo la nota della RGS prot. n. 179877/2020, in base al numero di cedolini che l'ente prevede di emettere alla data del 31.12.2021, per un importo pari ad € 2.765,49.

Preso atto che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 "adeguato" è quindi pari ad € 69.083,20

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e il conseguente adeguamento "in aumento", ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, sarà oggetto di verifica a consuntivo sulla base dei dati occupazionali consolidati, con effettivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è dunque composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto Allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione (con le rettifiche sopra esposte), comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 34.148,32.;

- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a) Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2015 per € 915,20;
- lett. b) differenziali di posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali per € 591,11
- adeguamento in aumento del limite ai sensi dell'art. 33. Comma 2, D.L. 34/2019 per € 2.765,49
- Decurtazione permanente per € (-) 6.807,19

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate– parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21.05.2018, e che le stesse sono escluse dai limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017:

- Art. 67, c. 3, lettera c), CCNL 21.05.2018 Incentivi Funzioni tecniche per € 2.887,94
- Art. 67 c. 3 lett. a), CCNL 21.05.2018 Compensi Censimento ISTAT per € 4.365,00
- Art. 1, c. 1091, L. 145/2018, Incentivo per potenziamento Riscossione Entrate per € 1.692,35
- Art. 67 c. 3 lett. e), CCNL 21.05.2018 Risparmi derivanti dallo straordinario per € 1.027,96
- Art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente di parte stabile per € 446,61

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP. AA, che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 d.lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Pombia:

- Retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- Fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui al più volte richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Ricordato che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021, adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è pari ad € 42.039,79 e che escludendo le voci non soggette al limite e aggiungendo le voci relative alla retribuzione di posizione e risultato e del fondo straordinario, si arriva ad un risultato di €

68.022,76, e che il tetto di spesa insuperabile, è di € 69.083,20 come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

	ANNO 2021	ANNO 2016
TOTALE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	42.039,79	40.326,48
VOCI ESCLUSE DAL FONDO PER LA VERIFICA DEL LIMITE	(-) 10.419,86	(-) 7.719,86
TOTALE NETTO	31.619,93	32.606,62
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	33.800,00	33.873,75
FONDO STRAORDINARIO	2.602,83	2.602,83
TOTALE LIMITE SOGGETTO A CONFRONTO	68.022,76	69.083,20

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto del quadro normativo sopracitato;

Preso atto che sussistono le seguenti condizioni riferite all'anno 2020 che consentono le integrazioni della parte variabile del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021:

- Compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2020 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati:
 - Spesa media personale triennio 2011-2013: euro 543.616,57
 - Spesa personale anno 2020: euro 444.765,28 (dati consuntivo 2020)
la spesa annuale non può essere superiore alla media 2011-2013;
- Non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all'art. 243, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (articolo 67, comma 6 del c.c.n.l. 21.05.2018).

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le risorse stabili del Fondo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 42.032,79, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021" Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che il fondo così costituito consente di rispettare i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nell'allegato B) alla presente determinazione;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa continuativa:

- Progressioni economiche orizzontali storicizzate;
- Indennità di comparto

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla RSU;

Ribadito, anche alla luce di quanto già evidenziato nella premessa del presente provvedimento che l'ente dovrà procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, in caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito, in adeguamento al limite iniziale del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;

Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n° 267/2000 sulla competenza nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Di confermare l'importo già calcolato al 31.12.2020 inerente all'adeguamento "in aumento" del limite al trattamento economico accessorio del personale secondo l'andamento del personale in servizio al 31.12.2021 rispetto al personale in servizio al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.2019 n. 34, quantificato in € 2.765,49.
3. Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 42.032,79, come da Allegato A) alla presente determinazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
4. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e /o nuove disposizioni contrattuali;
5. Di attestare che il finanziamento relative al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;
6. Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa (progressioni economiche, indennità di comparto) per un importo totale di € 18.474,33
7. Di attestare che nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione nell'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.
8. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV) alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 se effettuata entro il 31 dicembre del corrente anno o di vincolare le somme all'avanzo di amministrazione qualora la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto decentrato integrativo dovesse avvenire in data successiva al 31.12.2021.
9. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Ai sensi del d.lgs. n. 82/2005

ROSAS Giovanna

